



ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE-SICILIANO POMIG.
VIA ROMA 77-80038 POMIGLIANO D'ARCO
Ambito NA 19 Cod. Fisc. 930 766 50 634 Cod.Mecc. NAIC8G0007
Tel./ Fax 081 3177300- **e-mail: naic8g0007@istruzione.it**
PEC naic8g0007@pec.istruzione.it Sito web: www.ictrepontesiciliano.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 3 PONTE - SICILIANO POMIG. - -POMIGLIANO D'ARCO
Prot. 0002481 del 13/03/2026
VI-9 (Uscita)

Pomigliano d'arco 13/03/2026

CIRCOLARE N^o 64

Disposizioni di sicurezza per l'utilizzo dei cancelli di accesso e direttiva sulla vigilanza degli alunni

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e di prevenire situazioni di rischio durante la permanenza degli stessi nei locali scolastici e nelle pertinenze dell'istituto,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del **D.Lgs. 165/2001**, che attribuisce al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, nonché la responsabilità dell'organizzazione dell'istituzione scolastica;

VISTO gli artt. **2047 e 2048 del Codice Civile**, che disciplinano la responsabilità dei precettori e dei maestri d'arte per i danni arrecati dai minori affidati alla loro vigilanza;

VISTO il **D.Lgs. 81/2008** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente**, che individua tra i compiti del personale docente e ATA specifiche responsabilità connesse alla vigilanza sugli alunni;

VISTA la **Legge n. 172/2017**, relativa alle disposizioni in materia di uscita autonoma degli alunni minori di anni 14;

TENUTO CONTO che la vigilanza sugli alunni costituisce uno degli obblighi primari del personale scolastico e rappresenta un elemento fondamentale per garantire l'incolumità degli studenti durante tutte le attività scolastiche;

RITENUTO necessario definire e richiamare specifiche disposizioni organizzative relative alla vigilanza degli alunni e all'accesso ai locali scolastici;

EMANA

la seguente Direttiva sulle misure organizzative di seguito riportate:

1. Accesso ai locali e utilizzo dei cancelli
2. Vigilanza durante attività didattica
3. Vigilanza ingresso/uscita
4. Vigilanza collaboratori scolastici
5. Vigilanza cambio dell'ora
6. Vigilanza ricreazione
7. Vigilanza spostamenti
8. Uscita temporanea dalla classe
9. Vigilanza alunni con particolari esigenze
10. Entrate posticipate e uscite anticipate
11. Vigilanza uso attrezzature
12. Vigilanza uscite didattiche
13. Vigilanza malori e infortuni

1. ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SULL'UTILIZZO DEI CANCELLI

È vietata la presenza nei locali dell'istituzione scolastica – prima, durante e al termine delle attività didattiche e paradidattiche – di qualsiasi estraneo e di intendere qualsivoglia persona la cui presenza non sia espressamente autorizzata dalla Dirigenza o assolutamente giustificata da adempimenti correnti. Anche in tali casi la presenza dei non addetti, es. genitori o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.

I collaboratori scolastici, unitamente al personale di segreteria, dovranno essere particolarmente attenti a garantire il rispetto degli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria.

Gli edifici e le pertinenze degli stessi devono essere accessibili esclusivamente agli utenti autorizzati.

Tutti i cancelli di accesso ai locali scolastici devono rimanere sempre chiusi al pubblico.

Coloro che entrano ed escono nei locali scolastici dovranno suonare al campanello dell'ingresso principale e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi della corretta chiusura del cancello alle loro spalle.

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici in servizio di vigilare circa la idonea chiusura degli accessi all'edificio e garantire una ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Gli alunni devono rispettare rigorosamente l'orario di ingresso e uscita e le entrate e uscite dedicate per gli scaglionamenti.

I cancelli di accesso all'istituto devono essere aperti per consentire l'accesso degli alunni fino all'orario stabilito per l'ingresso; dopo tale orario i cancelli saranno richiusi a cura del personale ATA in servizio.

Tutti i cancelli dell'istituto dovranno poi essere riaperti, a cura del personale ATA in servizio, negli orari di uscita.

L'uscita delle classi dovrà comunque avvenire in modo ordinato, evitando situazioni che possano minare la sicurezza degli alunni.

Cinque minuti dopo l'orario di uscita, il personale ATA in servizio provvederà alla chiusura dei cancelli.

Coloro che usufruiscono di attività che si svolgono di pomeriggio nei locali scolastici dovranno sempre suonare al campanello della porta d'ingresso principale e, sia in entrata che in uscita, assicurarsi che il cancello alle loro spalle venga correttamente chiuso.

L'entrata della scuola deve essere vigilata sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni.

Il collaboratore dovrà registrare i visitatori e accompagnarli in segreteria o in presidenza nei giorni e tempi stabiliti.

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

In via generale, si ricorda che tra i doveri fondamentali del personale docente rientra quello di **vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati**. La vigilanza costituisce infatti uno degli obblighi principali connessi alla funzione docente e deriva sia dalle norme del Codice Civile (artt. 2047 e 2048) sia dalle disposizioni contrattuali e organizzative vigenti.

Il docente è responsabile della vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento dell'attività didattica, durante le attività laboratoriali, sportive, progettuali e in ogni altro momento in cui gli studenti si trovino sotto la sua responsabilità nell'ambito delle attività scolastiche.

La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza trova fondamento nelle norme del Codice Civile sopra richiamate e comporta che il docente debba adottare tutte le misure necessarie a prevenire situazioni di pericolo e comportamenti che possano arrecare danno agli alunni o ad altri.

La vigilanza deve essere esercitata **in maniera continua e attenta**, adeguata all'età degli alunni, al contesto e alle specifiche situazioni didattiche.

Nel caso in cui il docente, per comprovati motivi, debba temporaneamente allontanarsi dall'aula, è tenuto a garantire comunque la vigilanza degli alunni, affidandoli temporaneamente a un collaboratore scolastico o a un altro docente presente nelle vicinanze, limitando comunque l'assenza al tempo strettamente necessario.

Il collaboratore scolastico, nell'ambito delle proprie mansioni di sorveglianza e assistenza agli alunni, **non può rifiutare di effettuare la vigilanza temporanea** richiesta dal docente.

Si ricorda inoltre che durante l'attività didattica non è consentito lasciare la classe priva di sorveglianza. Eventuali necessità urgenti devono essere gestite assicurando sempre la presenza di un adulto responsabile della vigilanza.

In presenza di situazioni particolari (alunni con disabilità, alunni con comportamenti problematici o attività che comportino particolari rischi), la vigilanza deve essere esercitata con **maggior attenzione e tempestività**, adottando tutte le misure organizzative necessarie a garantire la sicurezza degli studenti.

Il rispetto scrupoloso delle disposizioni sopra indicate costituisce elemento essenziale per garantire un ambiente scolastico sicuro e tutelare l'incolumità degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

3. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA E AL TERMINE DELLE LEZIONI DALL'AULA ALL'USCITA

L'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico avviene secondo gli orari stabiliti dall'istituzione scolastica e comunicati alle famiglie. I docenti sono tenuti a trovarsi in aula **almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**, come previsto dalla normativa vigente, al fine di assicurare un'accoglienza ordinata degli alunni e garantire la vigilanza fin dal momento del loro ingresso nei locali scolastici. Durante la fase di ingresso, il personale collaboratore scolastico vigila sugli accessi e sugli spazi comuni dell'edificio scolastico (corridoi, scale, atri), al fine di garantire un afflusso ordinato degli alunni verso le rispettive aule. Al termine delle lezioni i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino all'uscita dell'edificio scolastico, assicurandosi che l'uscita avvenga in modo ordinato e nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone da essi formalmente delegate. L'uscita autonoma degli alunni è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e previa autorizzazione scritta dei genitori ai sensi della **Legge n. 172/2017**. Qualora, al termine delle lezioni, i genitori o le persone delegate non siano presenti per il ritiro dell'alunno, il docente attende per un tempo congruo e successivamente affida l'alunno al collaboratore scolastico, informando tempestivamente la dirigenza o i suoi collaboratori per l'attivazione delle procedure di contatto con la famiglia.

4. VIGILANZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Il dovere di vigilanza è un compito che rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA.

Il CCNL individua infatti per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

5. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Durante il cambio dell'ora tra docenti deve essere garantita la continuità della vigilanza sugli alunni. I docenti sono tenuti a effettuare gli spostamenti tra le aule con la massima sollecitudine, al fine di ridurre al minimo i tempi in cui gli alunni rimangono privi della presenza del docente. Il docente che conclude la propria lezione deve attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva prima di lasciare l'aula. Nel caso in cui il docente dell'ora successiva non sia ancora presente, il docente uscente deve comunque assicurare la vigilanza sugli alunni fino all'arrivo del collega o, in alternativa, informare tempestivamente il collaboratore scolastico del piano o i collaboratori del dirigente. I collaboratori scolastici, nell'ambito delle loro mansioni di sorveglianza, devono vigilare nei corridoi durante i cambi di turno, prestando particolare attenzione alle aule temporaneamente scoperte.

6. VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

Durante l'intervallo o ricreazione la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti in servizio nelle rispettive classi. I docenti devono assicurare una vigilanza attenta e costante, al fine di prevenire comportamenti che possano mettere a rischio l'incolumità degli alunni. I collaboratori scolastici, secondo l'organizzazione del servizio stabilita dal DSGA, collaborano nella vigilanza degli alunni negli spazi comuni (corridoi, servizi igienici, scale e altri ambienti comuni). Durante la ricreazione gli alunni devono mantenere comportamenti corretti e rispettosi delle regole di convivenza scolastica. Devono essere evitati giochi pericolosi, corse nei corridoi, spinte o altri comportamenti che possano causare incidenti. La vigilanza in tale fase deve essere particolarmente attenta, poiché l'intervallo rappresenta uno dei momenti in cui più frequentemente possono verificarsi situazioni di rischio.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA / PALESTRA / LABORATORI

Durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico per raggiungere la palestra, i laboratori o altri ambienti didattici, gli alunni devono essere accompagnati dai docenti.

I docenti devono assicurarsi che tali spostamenti avvengano in modo ordinato, disciplinato e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Durante il tragitto gli alunni devono procedere in gruppo, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria sicurezza o quella degli altri.

Il docente responsabile dell'attività è tenuto a verificare che gli ambienti destinati alle attività didattiche siano idonei e sicuri prima dell'inizio delle attività.

8. VIGILANZA DURANTE L'USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

Gli alunni possono uscire dall'aula durante le lezioni esclusivamente previa autorizzazione del docente e solo per motivi di necessità.

L'uscita deve avvenire **uno alla volta** e per il tempo strettamente necessario.

I collaboratori scolastici presenti nei corridoi devono vigilare sugli spostamenti degli alunni e segnalare eventuali comportamenti non adeguati.

Non è consentito agli alunni sostare nei corridoi o nei servizi igienici oltre il tempo necessario.

9. VIGILANZA SU “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

Particolare attenzione deve essere prestata nella vigilanza degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Il personale docente, con il supporto del docente di sostegno e del personale collaboratore scolastico eventualmente incaricato, deve garantire una vigilanza adeguata e un'assistenza appropriata durante tutte le attività scolastiche. L'organizzazione della vigilanza deve tener conto delle specifiche esigenze degli alunni, assicurando condizioni di sicurezza e benessere durante l'intera permanenza a scuola.

10. VIGILANZA NELLE ENTRATE POSTICIPATE E NELLE USCITE ANTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato sono ammessi alla frequenza delle lezioni. Quando le entrate posticipate assumono carattere di continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico. Ogni uscita anticipata deve essere richiesta per iscritto dal genitore.

11. VIGILANZA NELL'USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati. I docenti sono tenuti a vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e durante lo svolgimento delle attività didattiche e dei laboratori.

12) VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti accompagnatori per tutta la durata dell'attività.

I docenti sono tenuti ad esercitare una vigilanza attenta e continua, adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli alunni durante gli spostamenti e lo svolgimento delle attività previste.

Gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dai docenti accompagnatori e mantenere un comportamento corretto e responsabile.

Particolare attenzione deve essere prestata durante:

- gli spostamenti a piedi o con mezzi di trasporto;
- la permanenza in luoghi pubblici;
- l'utilizzo di strutture e attrezzature.

I docenti accompagnatori devono assicurarsi che il gruppo classe rimanga sempre unito e che gli alunni non si allontanino senza autorizzazione.

Eventuali situazioni di rischio devono essere prontamente segnalate e gestite nel rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni dell'istituzione scolastica.

13) VIGILANZA IN CASO DI MALESSERE O INFORTUNIO DEGLI ALUNNI

In caso di malessere o infortunio di un alunno durante l'orario scolastico, il personale docente o ATA presente deve prestare immediata assistenza all'alunno e informare tempestivamente la dirigenza o i collaboratori del dirigente.

Qualora la situazione lo richieda, dovranno essere attivate le procedure di primo soccorso previste dal piano di sicurezza dell'istituto e, se necessario, contattati i servizi di emergenza.

Contestualmente dovrà essere informata la famiglia dell'alunno.

Il personale scolastico è tenuto a compilare la documentazione prevista in caso di infortunio e a segnalare l'accaduto agli uffici competenti della scuola.

Durante tali situazioni deve essere comunque garantita la vigilanza sugli altri alunni presenti.

La presente circolare costituisce **direttiva di servizio per tutto il personale scolastico**.

Il rispetto delle disposizioni in essa contenute è obbligatorio per tutto il personale docente e ATA, ciascuno per quanto di propria competenza.

Il personale è pertanto tenuto ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sopra riportate, adottando comportamenti idonei a garantire la sicurezza e la vigilanza degli alunni durante tutte le attività scolastiche.

Eventuali inosservanze delle presenti disposizioni potranno determinare responsabilità disciplinari, civili o amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente.

La presente direttiva è pubblicata sul sito istituzionale della scuola ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.



Il Dirigente Scolastico
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Filomena M. Favicchio

Prof.ssa Favicchio Filomena Maria